



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 59**  
**Del 12/10/2021**

**OGGETTO:**

**FACOLTA' DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**

**IL SINDACO**

**VERONESI GIAMPIERO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Il Sindaco**

Via Grimandi, 1  
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)  
tel. 051 6502111  
fax. 051 731598  
cod. amm. AOO: ANZOLAEM  
www.comune.anzoladellemilia.bo.it  
PEC: comune.anzoladellemilia@  
cert.provincia.bo.it

---

**IL SINDACO**

Visto il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1, lettera a) e c) del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 142.

Visto il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017 nel testo vigente, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e **ss.mm.** e ii.

**Preso atto che:**

- il Comune di Anzola dell'Emilia è compreso nella fascia climatica "E" per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – del citato D.P.R.;
- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- l'art. 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013 dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili".

**Considerato che,**

- pur essendo le temperature minime esterne sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio/impianto di fabbricati residenziali non consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;



- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013;

### **AUTORIZZA**

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e ai sensi dell'art.12 – comma 8 del Regolamento della Regione Emilia Romagna del 4 aprile 2017 l'accensione anticipata facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

### **INVITA**

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde ricordando di non superare la temperatura di 17° C +/- 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19° C +/- 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

**IL SINDACO**  
(Avv. Giampiero Veronesi)

*Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.lgs. 82/2005*